



CCV-MI

Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Milano



Titolo lezione: Dispositivi Protezione Individuale

SAN ZENONE AL LAMBRO 18/02/2018



di Massimo Ughini

“CORSO per Volontari Operativi Generici di Protezione Civile”

a cura del settore FORMAZIONE del CCV-MI (Comitato di Coordinamento Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Milano)

D.P.I.

**I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NEL MONDO DEL
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E DEL SOCCORSO**

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

C.C.V. – Provincia di Milano

ELENCO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI EMERGENZE

INCENDI IN GENERE

ALLUVIONI - ALLAGAMENTI

EVENTI ATMOSFERICI

CROLLI DI FABBRICATI

SOCCORSO SANITARIO IN GENERE

TERREMOTI

*La cultura acquisita con esempi
è duratura nel tempo*

D.Lgs. 626/94

D.M. 10/03/98

D.Lgs. 81/08

Dlgs 106/2009 - Disposizioni integrative e correttive

**AZIONE FORMATIVA
PREVENZIONE INFORMAZIONE**

**A TUTTI I LAVORATORI E AI PREPOSTI
Ma anche ai volontari!**

**Decreto 13 aprile 2011: Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

12 luglio 2011

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2011

IL DIRETTORE GENERALE della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche
e
IL CAPO DIPARTIMENTO della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute
di concerto con
IL CAPO DIPARTIMENTO della Protezione civile
e
IL CAPO DIPARTIMENTO dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
del Ministero dell'interno

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, che prevede l'emanazione di apposito decreto per l'applicazione delle norme ivi contenute nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dei volontari dei vigili del fuoco, tenendo delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali»;
Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» ed, in particolare, l'art. 18;

Art. 2

Campo di applicazione

1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:

- a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
- b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
- c) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;
- d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Decreto

Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell'11 luglio 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 11, comma 1, e 18, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante "*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante "*Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile*";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

fatto salvo quanto specificato al successivo articolo 5 in materia di sorveglianza sanitaria, anche ricorrendo alle componenti mediche interne alle organizzazioni, anche mediante accordi tra organizzazioni, ovvero alle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate;

- all'articolo 4, comma 2, che le organizzazioni, nell'ambito dei suddetti scenari e compiti, curano che il volontario aderente sia dotato di attrezzature e di dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato ed addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante;
- all'articolo 4, comma 3, che le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari oggetto del presente decreto non sono considerati luoghi di lavoro;
- all'articolo 5, comma 1, che le organizzazioni di appartenenza dei volontari oggetto del presente decreto individuano i propri volontari che nell'ambito delle attività di volontariato svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria;

T.U. 9 aprile 2008 n. 81

Art. 3 Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile

1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all'[art. 1](#), nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'[art. 5-bis](#), comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all'[art. 4, commi 1 e 2](#), fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il legale rappresentante delle organizzazioni è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo [art. 4](#), salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.

T.U. 9 aprile 2008 n. 81

DECRETI ATTUATIVI

Art. 4 Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile

1 Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo [art. 5](#) in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario potrà essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.

2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

3. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.

Art. 5 Sorveglianza sanitaria

1. Le organizzazioni di volontariato oggetto del presente decreto, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

I RISCHI che minacciano i volontari sono molteplici e variano in relazione dell'evento. Si rende quindi necessario verificare a 360° e con una certa periodicità che le decisioni prese risultino sempre valide a distanza di tempo.



SEQUENZA LOGICA DI ANALISI DEL RISCHIO

- 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI.**
- 2. STIMA DELLA LORO FREQUENZA O PROBABILITA' DI ACCADIMENTO.**
- 3. VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI CONSEGUENZE PER L'UOMO**

RISCHIO → **EVENTUALITA'**

Il **RISCHIO** è direttamente proporzionale alla frequenza ed alla gravità delle conseguenze.

La **MAGNITUDO** Grandezza che serve a rappresentare numericamente l'entità di un sisma



PROTEZIONE

Se si tende ad abbassare la gravità delle conseguenze (MAGNITUDO)

PREVENZIONE

Se si tende a controllare la frequenza di accadimento

RISCHIO???

PREVENZIONE

se si tende a controllare la frequenza di accadimento

Frequenza di accadimento

Alta o bassa frequenza di accadimento

Gravità delle conseguenze

Cosa può accadere

MAGNITUDO ???

Grandezza di alcuni fenomeni fisici; a seconda del contesto il termine assume diversi significati; es. un urto di 100 Kg e un urto di 1000 Kg.

PREVENZIONE

se si tende ad abbassare la gravità delle conseguenze

ATTENZIONE





INFEZIONI





APPARECCHIATURE UTILIZZATE MAGGIORMENTE




Esempio di attività lavorativa svolta dai volontari

Pericoli!



D.P.I.

Dispositivi Individuali Di Protezione



D.P.I.

Con tale sigla si intendono i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza

Direttive della Comunità Europea sui Dispositivi di Protezione Individuale

Dir. 89/686/CEE – Armonizzazione delle leggi sui DPI*

Dir. 89/656/CEE – Utilizzo dei DPI nell'ambiente di lavoro*

- Dlgs. 04/12/92 n. 475*** e successive modifiche e integrazioni
- Dlgs. 19/09/94 n. 626** e successive modifiche e integrazioni
- D.M. 14/06/99 n. 450*** e successive modifiche e integrazioni
- D.M. 2 maggio 2001** Individuazione e uso dei D.P.I.
- Dlgs. 00/00/08 n.81** Testo unico della sicurezza

IMPORTANTE SUI D.P.I.

Fornitura ai lavoratori

Manutenzione e pulizia

Corretto utilizzo

Obbligo di uso per rischi inevitabili.

Adozione di misure igieniche per l'utilizzo

Formazione e addestramento.

CATEGORIE DI D.P.I.

1a categoria: D.P.I. di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.

2a categoria: D.P.I. che non rientrano nelle altre due categorie.

3a categoria: D.P.I. di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.



AUTORESPIRATORE



MASCHERA



FILTRO



**ABBIGLIAMENTO
IDONEO**



PROTEZIONE DELLA TESTA





PROTEZIONE OCCHI



PROTEZIONI MANI



PROTEZIONE UDITO





PROTEZIONE PIEDI

ALTA VISIBILITA'





IMBRACATURE



Piccoli suggerimenti e non esaurienti



Resistenza all'inquinamento batteriologico – EN 374



Indumento alta visibilità – EN 471



Indumento protettivo per motoseghisti e apicoltura – EN 381/5



Protezione da taglio –EN 412 - 1082



Indumento protettivo per pronto intervento, incendio, boschivo, fonderia, saldatori e per propagazione limitata alla fiamma
EN 470 – 531 - 533



TABELLA PITTOGRAMMI E NORMATIVA SUGLI INDUMENTI
esempi



NEGLIGENZE

I D.P.I. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Ricordiamoci che i D.P.I. aiutano il soccorritore a prestare la propria opera nel tempo e in salute; se un soccorritore si “vuole bene” e vuole operare con professionalità verso chi necessita di aiuto, non deve ignorare i D.P.I



**LA FILOSOFIA DEVE ESSERE COERENTE CON L'ATTIVITA' CHE
UN SOGGETTO SVOLGE E PERTANTO E' MOLTO IMPORTANTE
ANCHE IL MESSAGGIO CHE TRASMETTIAMO ALLA POPOLAZIONE**

NON POSSIAMO CHIAMARCI FUORI DA QUESTA FILOSOFIA

***Spesso eliminare un RISCHIO
non è possibile,
ma sarà possibile limitarne le
conseguenze.***

***Questo è il nostro
obiettivo importante!!***

